



**COMUNE DI CASCINA  
PROVINCIA DI PISA**

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 14 del 24/02/2021**

Rif. Proposta n. 43/2021

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: DISPOSIZIONI STRAORDINARIE ED URGENTI PER  
L'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO**

Il giorno ventiquattro del mese di Febbraio dell'anno 2021, la Giunta Comunale convocata presso il Palazzo Comunale alle ore 14:45 nei modi e termini di legge e iniziata alle ore 15:25, si è riunita composta dai seguenti Signori:

| <u>Cognome e Nome</u> | <u>Qualifica</u> | <u>Presenza</u> | <u>Assenza</u> |
|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| BETTI MICHELANGELO    | Sindaco          | X               |                |
| MASI CRISTIANO        | Vice Sindaco     | X               |                |
| CIPOLLI PAOLO         | Assessore        | X               |                |
| MASONI IRENE          | Assessore        | X               |                |
| DEL GIUDICE BICE      | Assessore        | X               |                |
| MORI FRANCESCA        | Assessore        | X               |                |
| GUAINAI GIULIA        | Assessore        | X               |                |
| LOCONSOLE CLAUDIO     | Assessore        | X               |                |

Risultano Presenti n. 8 e assenti n. 0

Presiede la Seduta il Sindaco Michelangelo Betti, partecipa il Segretario Generale Roberto Nobile.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



## COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

### LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamata** la disposizione dell'art. 181 del D.L. 34/2020;

**considerato** che il D.L. 137/2020, all'art. 9-ter ha prorogato le agevolazioni previste dal sopra citato articolo 181 del D.L. 34/2020 fino al 31 marzo 2021;

**richiamate** le delibere di G.C. n. 62 del 25/05/2020 e n. 67 del 15/06/2020;

**considerato** che per effetto delle disposizioni governative di carattere restrittivo introdotte per contenere la diffusione del contagio da Covid 19 e ai fini del rispetto delle misure di distanziamento le attività dei pubblici esercizi hanno subito notevoli danni economici;

**preso atto** che le agevolazioni previste dalle norme sopra richiamate sono indirizzate alle imprese di pubblico esercizio di cui alla Legge 287/1991;

**considerata** l'esigenza di corrispondere con la massima celerità amministrativa alle aspettative delle categorie economiche di cui sopra, attuando nei loro confronti una agevolazione concessoria eccezionale di porzioni di suolo pubblico, negli spazi antistanti o in prossimità degli esercizi di somministrazione sopra menzionati, autorizzando:

- per le concessioni già rilasciate, un incremento temporaneo di superficie fino al limite massimo della superficie interna destinata alla somministrazione;
- per le richieste di rilascio di nuove concessioni di spazio pubblico, nel limite massimo della metratura della superficie interna destinata alla somministrazione;
- utilizzo di spazi in aree pubbliche in concessione (es. parchi, strade, ecc.) in base alle necessità sopravvenute di distanziamento sociale nel rispetto delle prescrizioni del CdS, del transito veicolare dei mezzi di soccorso ed esigenze degli esercenti e dei proprietari degli immobili prospicienti e confinanti;

**dato atto** dell'esigenza di snellire l'iter burocratico relativo alla richiesta di concessione di suolo pubblico, di seguito si indicano le nuove modalità procedurali semplificate:

- le comunicazioni di rinnovo, di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse debbono essere inviate mediante p.e.c. a SEPI Spa, con allegata la sola planimetria e non in bollo. Occorrerà produrre anche la dichiarazione di consenso del titolare delle attività limitrofe nel caso di sovrapposizione di spazio o di copertura dell'ingresso o vetrina. In ogni caso la concessione terminerà il 31.03.2021, salvo ulteriori proroghe;
- che la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti pubblici di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di attività di pubblici esercizi di somministrazione di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, espositori di menu, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività di cui sopra, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 421, ferma restando la compatibilità con la normativa prevista dal codice della strada il cui rispetto è preventivamente valutato dalla Polizia Municipale entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi;



## COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

- che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta inteso che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee dovranno essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;
- che per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legate ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti;

### **visti:**

- il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 mirato alla c.d. FASE 2, a decorrere dal 04 maggio 2020, per favorire la ripresa produttiva del paese;
- i successivi D.P.C.M. relativi alle varie misure per il contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19 riferiti alle successive fasi dell'emergenza sanitaria;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 34/2020;
- il D.L. 137/2020;

**visto** l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**);

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

dopo breve discussione;

con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1) **Di stabilire**, per le motivazioni diffusamente addotte in premessa, quanto segue:

- ai pubblici esercizi di cui alla Legge 287/1991 già in possesso di regolare concessione è consentito il rinnovo con modalità semplificate nel limite massimo della superficie interna destinata alla somministrazione;
- ai pubblici esercizi di cui alla Legge 287/199 che facciano richiesta ex novo è consentito presentare comunicazione con allegata, oltre alla planimetria dell'esterno richiesto e del consenso dei vicini, anche la planimetria della superficie di somministrazione, con la possibilità di oc-



## COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

occupazione del suolo pubblico di una superficie fino ad un massimo della metratura della superficie interna di somministrazione;

- 2) **di dare atto** che il rinnovo e le nuove concessioni rilasciate con modalità semplificata è valido fino al 31/03/2021, salvo proroga;
- 3) **di stabilire che:**
  - le comunicazioni di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse debbono essere inoltrate tramite p.e.c. a SEPI Spa, con allegata la sola planimetria e non in bollo, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ed alla normativa in materia di imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, accompagnate dalla dichiarazione di consenso del titolare delle attività limitrofe nel caso si verifichi sovrapposizione (di spazio o di copertura dell'ingresso o vetrina);
  - la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei richiamati soggetti aventi titolo, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, espositori di menu, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di somministrazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 421 ferma restando la compatibilità con la normativa prevista dal codice della strada il cui rispetto è preventivamente valutato dalla Polizia Municipale entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi;
  - per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta inteso che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee dovranno essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;
  - per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legate ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti;
- 4) **di dare indirizzo** agli uffici preposti a porre in essere gli atti di competenza occorrenti per il mancato introito dei canoni di concessione secondo le modalità sopra evidenziate e che istruiscano e processino le istanze di occupazione temporanea di suolo pubblico avanzate dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'intero territorio comunale secondo le disposizioni sopra richiamate pur nelle more del recepimento delle medesime all'interno dei regolamenti comunali;
- 5) **di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 6) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
- 7) **di dare atto** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi.



**COMUNE DI CASCINA**  
**PROVINCIA DI PISA**  
Indi LA GIUNTA COMUNALE

In ragione dell'urgenza di procedere sollecitamente a favore delle categorie interessate;  
con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

**D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del  
“*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.  
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



## **COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**

Michelangelo Betti

**Il Segretario Generale**

Roberto Nobile

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. \_\_\_\_\_.

Cascina

L'Addetto alla pubblicazione  
Lucia Puccioni

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cascina

**IL SEGRETARIO GENERALE**